


1° marzo 2016

Circolare 2016/x «Corporate governance - banche»

Punti chiave



La FINMA sottopone a revisione totale la Circolare 08/24 «Sorveglianza e controllo interno – banche», emanata nel 2006 dalla Commissione federale delle banche CFB. Dalla sua entrata in vigore, la circolare ha subito soltanto lievi modifiche. Essa non tiene conto dei sostanziali sviluppi avvenuti in materia di *corporate governance* e delle importanti conoscenze ottenute mediante la crisi dei mercati finanziari per quanto concerne la gestione dei rischi. Nel frattempo, gli organismi di standardizzazione internazionali, tra cui il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, hanno provveduto ad adattare le proprie linee guida al fine di garantire una *corporate governance* al passo con i tempi e un'efficace gestione dei rischi. Cogliendo l'occasione della rielaborazione degli standard internazionali, la FINMA ha deciso di sottoporre a revisione totale la Circolare FINMA 08/24. La revisione tiene conto delle relative raccomandazioni del Fondo monetario internazionale (FMI), emanate nell'ambito del *Financial Sector Assessment Programm 2014*.

Concretamente, è prevista l'introduzione di sostanziali novità e adeguamenti, elencati qui di seguito.

1. Oltre agli aspetti concernenti il controllo, vengono anche introdotti, per l'organo preposto all'alta direzione e l'organo direttivo, dei principi e delle strutture riguardanti la gestione della banca («*checks and balances*»). Per quanto riguarda l'organo preposto all'alta direzione, le attuali FAQ sono ampiamente integrate nella nuova versione della circolare.
2. Le banche delle categorie di vigilanza 1-3 sono ora chiamate a istituire un comitato d'audit e un comitato di rischio separati.
3. Tutti gli istituti devono disporre di un concetto quadro di gestione dei rischi, elaborato dall'organo direttivo e approvato dall'organo preposto all'alta direzione.
4. Tutte le banche delle categorie di vigilanza 1-3 devono predisporre un controllo dei rischi effettuato da un Chief Risk Officer (CRO). Nelle banche delle categorie di vigilanza 1-2, il CRO deve essere membro dell'organo direttivo.
5. Tutte le banche devono rispettare le prescrizioni minime concernenti l'obbligo di pubblicazione in materia di *corporate governance*. Le banche delle categorie di vigilanza 1-3 sottostanno a un obbligo di pubblicazione ampliato, in linea con le direttive in materia di *corporate governance* della SIX.

Nel contesto della revisione totale della Circ. FINMA 08/24, sono sottoposte a revisione parziale anche le Circ. FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche» e FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione».

La Circ. FINMA 08/21 è snellita. Vengono sfolte alcune parti del capitolo sui requisiti qualitativi per la gestione dei rischi, ora integrate come requisiti «sovraordinati» nella Circolare «*Corporate governance – banche*». Il principio di gestione dei rischi relativo all'infrastruttura tecnologica viene invece completato con l'integrazione degli aspetti legati ai rischi informatici e cibernetici. Inoltre, viene introdotto un nuovo principio sui rischi derivanti dalla fornitura di servizi transfrontalieri e, per le banche di rilevanza sistemica, il principio della continuità in caso d'interruzione dell'attività viene completato con l'aggiunta di alcune disposizioni per il mantenimento dei servizi critici in caso di liquidazione e risanamento.

L'applicazione della Circ. FINMA 10/1 diventa obbligatoria unicamente per le banche con una dotazione di fondi propri minimi superiore a CHF 10 miliardi. La circolare è inoltre oggetto di lievi modifiche concernenti i requisiti posti per l'elaborazione dei sistemi di remunerazione.